



CONSIGLIO PROVINCIALE DI PIACENZA

SEDUTA DEL 20/12/2024

VERBALE

Proposta n. 2024/2010

DELIB. C.P. nr. 41

---

**OGGETTO: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) - AGGIORNAMENTO.**

---

L'anno **duemilaventiquattro** addì **venti** del mese di **dicembre** alle **ore 10:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti, si è riunito il Consiglio Provinciale.

Risultano presenti all'appello:

PATELLI MONICA	Presente	MORGANTI MASSIMILIANO	Assente
ALBERTINI FRANCO	Presente	PAPAMARENGHI JONATHAN	Assente
BONINI FEDERICO	Presente	POMPINI NADIA	Presente
CALZA PATRIZIA	Assente	SCAGNELLI GABRIELE	Presente
FERRI SERGIO	Presente	VALLA ROBERTA	Presente
GALVANI PAOLA	Assente		

PRESENTI N. 7

ASSENTI N. 4

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE **TERRIZZI LUIGI**.

Riconosciuta la validità della seduta la Sig.a PATELLI MONICA in qualità di Presidente della Provincia assume la Presidenza dell'adunanza ai sensi dell'art.1 c. 55 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, invita a passare alla trattazione del punto 3) dell'o.d.g.

Il Presidente Monica Patelli precisa che la proposta è relativa all'aggiornamento di adeguamento al quadro normativo al fine di confermare l'esenzione dall'imposta per le cooperative sociali relativamente alle attività non commerciali

Bonini: ringrazia il Direttore Generale e la Dott.ssa Toscani, perché, dall'inoltro delle richieste da lui attenzionate, si è arrivati, in tempi brevi, a recepirle.

Al termine, nessun altro Consigliere intervenendo, il Presidente dichiara chiuso il dibattito e pone la proposta in votazione.

## **"IL CONSIGLIO PROVINCIALE**

**Premesso che** Il Documento Unico di Programmazione, per il triennio 2024-2026, è stato aggiornato con delibera consiliare n. 42 del 20 dicembre 2023. Nella medesima seduta il Consiglio Provinciale con atto n. 43 approvava il Bilancio di Previsione 2024-2026 con i relativi allegati di legge secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/11;

**Ricordato:**

- che le principali entrate finanziarie della Provincia sono l'IPT (Imposta Provinciale di Trascrizione) e l'imposta RC auto (imposta sulle assicurazioni per responsabilità civile dei veicoli a motore);
- che l'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n.446, attribuisce alle Province la facoltà di disciplinare con regolamento le proprie entrate, comprese quelle tributarie e deliberare riduzioni e esenzioni per particolari casistiche;

**Considerato:**

- che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 21/10/1998 veniva approvato il Regolamento di istituzione e applicazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (IPT);
- che con le seguenti deliberazioni del Consiglio Provinciale si è proceduto a modificare e aggiornare il Regolamento:
  - C.P. n. 28 del 28/02/2000
  - C.P. n. 98 del 17/12/2007
  - C.P. n. 125 del 15/12/2008;

**Visto** il P.P. n. 153 del 11/12/2024 ad oggetto "REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) – AGGIORNAMENTO";

**Considerate** le seguenti normative intervenute in materia di Terzo Settore:

- l'art. 82, comma 7, del D. Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" che, in materia di imposte indirette e tributi locali, recita "Per i tributi diversi dall'imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, per i quali restano ferme le disposizioni di cui al comma 6, i comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono deliberare nei confronti degli enti del Terzo Settore che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale, la riduzione o l'esenzione dal pagamento dei tributi di loro pertinenza e dai connessi adempimenti";
- l'art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, che definisce le caratteristiche degli enti del Terzo Settore e ne richiede l'iscrizione, ai fini costitutivi, nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS): "Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituite per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore";

**Atteso:**

- che il RUNTS, previsto dall'art. 45 del Codice del Terzo settore, è attivo dal 23 novembre 2021 (data individuata dal Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021, come da comunicazione nella G.U. n. 269 del 11 novembre 2021);
- che le ONLUS per poter essere qualificate quali enti del terzo settore devono iscriversi in una delle sezioni previste dal RUNTS entro il 31 marzo del periodo di imposta successivo al rilascio della autorizzazione della Commissione Europea (art. 101, comma 10 del D. Lgs. n. 117/2017) e, l'iscrizione al RUNTS, determina la cancellazione all'Anagrafe delle ONLUS;
- che l'autorizzazione della Commissione Europea ad oggi non è stata emanata e pertanto è ancora operativa l'anagrafe delle ONLUS ma non è più possibile iscrivere

nuove ONLUS a detta anagrafe e l'ente del terzo settore deve richiedere l'iscrizione ad una delle tipologie di enti previsti dal Registro (organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, enti filantropici, imprese sociali, reti associative, società di mutuo soccorso e altri enti del terzo settore);

- che l'attuale Regolamento I.P.T. della Provincia di Piacenza prevede all'art. 5, comma 2, l'esenzione dall'IPT per le ONLUS: "Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, che attribuisce alle Province la potestà di esenzione in materia di tributi locali nei confronti delle ONLUS medesime";

**Ritenuto** di voler garantire l'esenzione IPT agli enti che svolgono la loro attività senza fini di lucro con finalità di solidarietà sociale e pertanto di esentare dal pagamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione le organizzazioni di volontariato e le imprese sociali che svolgono attività non commerciale avente finalità civiche, solidaristica e di utilità sociale;

**Ritenuto** inoltre di meglio specificare in merito alle agevolazioni di cui al vigente art. 5 c.3 del Regolamento IPT per i soggetti portatori di Handicap sensoriali, riconducendo le stesse a quanto riportato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230;

**Ritenuto** altresì di voler ampliare le agevolazioni attualmente concesse anche ai casi di successione ereditaria in caso di effettuazione di due formalità consecutive, nonché di riformulare quanto già deliberato con C.P. n. 125 del 2008 in merito alle agevolazioni in ambito di trasferimento di azienda da genitore a figlio mortis causa nel caso in cui almeno un erede prosegua l'esercizio dell'attività di impresa;

**Rilevato**, alla luce di quanto sopra esposto, di modificare l'art.5 del Regolamento IPT, nel modo seguente:

#### Art 5

##### (Agevolazioni fiscali)

1. *Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.*
2. *Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs. 460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117.*
3. *Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:*
  - *organizzazioni di volontariato;*
  - *imprese sociali, incluse le cooperative sociali*

*Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.*

4. *L'imposta è ridotta ad un quarto (1/4) per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230.*
5. *Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella del D.M. n. 435 del 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" (G.U. 17 dicembre 1998, n. 294, Serie Generale): trasferimenti di azienda da genitore a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l'esercizio dell'attività d'impresa.*
6. *Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.*  
*Per beneficiare dell'agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente*

*presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione; l'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.*

**Verificato che:**

- l'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 prevede che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'[articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360](#), recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento;
- la Risoluzione Ministeriale n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 16.06.2011 conferma che gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze derogando in tal modo al principio disciplinato dall'art. 1 comma 169 della L. 296/2006 nella parte in cui prevede che le deliberazioni retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di riferimento anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di approvazione del bilancio di previsione;
- il Bilancio di Previsione 2025-2027 della Provincia verrà deliberato entro il 31/12/2024;
- pertanto le agevolazioni previste nel regolamento aggiornato secondo quanto precedentemente evidenziato entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025;

**Visti:**

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dalla dirigente del Servizio Bilancio, Patrimonio e Monitoraggio PNRR;
- il parere favorevole del collegio dei Revisori, verbale n. 12/2024, allegato C;

**Visti:**

- il decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss mm.ii,
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii,
- lo Statuto dell'Ente,
- il Regolamento provinciale di Contabilità,
- il Regolamento generale delle Entrate;

**Valutata** la necessità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, al fine di garantirne l'entrata in vigore dal 01.01.2025;

## **DELIBERA**

Per quanto indicato in narrativa:

- di modificare, a far data dal 1° gennaio 2025, l'art.5 del Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei Veicoli (I.P.T.) richieste al Pubblico Registro Automobilistico, nel testo comparato riportato nell'allegato A. Pertanto il Regolamento IPT aggiornato è allegato alla presente deliberazione, allegato B;
- di trasmettere il nuovo regolamento al Portale del federalismo fiscale e all'Ufficio Provinciale del PRA di Piacenza;
- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di garantirne l'entrata

in vigore dal 01/01/2025.”

I presenti risultano n. 7.

La votazione, palese peralzata di mano, dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 7 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente, fattane corrispondente proclamazione, avanza richiesta dell'immediata eseguibilità dell'atto, ai sensi dell'art 134 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, ricorrendo le condizioni d'urgenza.

Proposta che pone subito in votazione palese per alzata di mano.

La votazione dà il seguente risultato:

Voti favorevoli: n. 7 (unanimità)

Voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Presidente dichiara pertanto l'atto immediatamente eseguibile

(per i testi integrali, si rimanda alla registrazione  
magnetofonica che viene acquisita agli atti)

\*\*\*\*

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

**IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA  
PATELLI MONICA**

**IL SEGRETARIO GENERALE  
TERRIZZI LUIGI**



PROVINCIA DI PIACENZA

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE  
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO  
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)**

**Approvato con atto C.P. n. 28 del 28 febbraio 2000  
e modificato con atti C.P. n. 98 del 17 dicembre  
2007, C.P. n. 125 del 15/12/2008, C.P. n.  
\_\_\_dicembre 2024**

**REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE ISCRIZIONE  
ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO  
AUTOMOBILISTICO (P.R.A.)**

**Art. 1  
(Oggetto del regolamento)**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di riscossione, liquidazione, contabilizzazione e relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni dell'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (I.P.T.) dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (P.R.A.), istituita con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 21.10.1998 n. 65 esec. e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 25.01.1999 n. 3 esec. con efficacia dall'01.01.1999.
2. L'imposta si applica sulla base della vigente disciplina di legge e secondo le norme del presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

**Art. 2  
(Presupposto dell'imposta)**

1. L'imposta è dovuta sulle formalità richieste in base agli atti e ai documenti prescritti dalle vigenti disposizioni in materia.
2. L'imposta è dovuta per ciascuna formalità richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.

**Art. 3  
(Versamento dell'imposta e applicazione delle sanzioni)**

1. Il versamento dell'imposta per le formalità di prima iscrizione dei veicoli nel P.R.A., nonché di contestuali diritti reali, deve essere effettuato entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione.
2. Il versamento dell'imposta per le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione relative a veicoli già iscritti nel P.R.A. deve essere effettuato entro lo stesso termine di cui al comma precedente dalla data di formazione dell'atto, salvo il disposto del comma 8 dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
3. Per l'omissione o il ritardato pagamento totale o parziale dell'imposta entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 471

da corrispondersi contestualmente ad essa. Le sanzioni sono applicate con le riduzioni e le modalità previste dall'art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472. Il pagamento della sanzione e degli interessi moratori nelle misure di legge deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento dell'imposta.

4. Al pagamento dell'imposta e della sanzione sono solidalmente obbligati il richiedente e il soggetto in favore del quale è richiesta la formalità.
5. Per ottenere le formalità di cui sopra devono essere prodotti all'ufficio del P.R.A. gli atti, i documenti e le certificazioni prescritti dalle disposizioni di cui all'art. 2 del presente regolamento. Le note, redatte in conformità con i modelli approvati ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 514/1992, presentate al P.R.A., debbono riportare il numero di codice fiscale delle parti a pena di irricevibilità.
6. Le formalità di cui ai commi precedenti non possono essere eseguite se non è stata assolta l'imposta provinciale nelle misure comunicate al P.R.A., ai sensi del terzo comma dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, mediante l'esibizione dell'attestazione di cui all'art. 7 del presente regolamento.

#### **Art. 4 (Misure dell'imposta)**

1. L'imposta provinciale è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro delle finanze che stabilisce le misure dell'imposta per tipo e potenza dei veicoli, ai sensi dell'art. 56, comma 11, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia approva l'aumento delle misure, di cui al comma 1 entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In caso di mancato adeguamento resta confermata, per l'esercizio successivo, la tariffa in vigore.
3. Le misure così stabilite si applicano alle formalità richieste a partire dal primo gennaio dell'esercizio cui si riferisce il bilancio di previsione.
4. Nel caso di deliberazione delle misure delle tariffe successivamente all'inizio dell'esercizio ma entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, si procede al recupero delle eventuali differenze di imposta, senza l'applicazione di sanzioni ed interessi, anche in deroga a quanto stabilito al comma 6 del successivo articolo 10.

#### **Art. 5 (Agevolazioni fiscali)**

1. Si applicano all'I.P.T. le esenzioni e le riduzioni espressamente previste dalla legge.
2. Sono esentate dal pagamento dell'I.P.T. le organizzazioni non lucrative di utilità sociale iscritte all'Anagrafe Nazionale delle ONLUS tenuto dal MEF ed aggiornato al 22/11/2021, a condizione che non sia ancora decorso il termine di abrogazione dell'art. 21 del D. Lgs.

460/97, come previsto dall'art. 104 c. 2 del D. Lgs. 3/7/2017 n. 117.

3. Sono altresì esentate dal pagamento dell'I.P.T. le operazioni di trascrizione/iscrizione di veicoli effettuati dagli enti del Terzo Settore, iscritti al R.U.N.T.S. alle seguenti sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali

Per potere usufruire dell'esenzione l'ente deve dichiarare mediante apposita dichiarazione sostitutiva che il veicolo oggetto della trascrizione/iscrizione al PRA è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali aventi finalità civiche, solidaristiche ed utilità sociale.

4. L'imposta è ridotta ad un quarto (1/4) per le formalità relative agli atti di natura traslativa o dichiarativa riguardanti autoveicoli e motoveicoli, anche non adattati, intestati a soggetti portatori di handicap sensoriale di gravità tale da aver determinato l'indennità di accompagnamento, oppure intestati ai familiari di cui tali soggetti risultino fiscalmente a carico. Sono da ricomprendersi nell'agevolazione i soggetti non vedenti o sordomuti assoluti, così come individuati dall'art. 1 comma 2 della Legge 12/03/1999 n. 68 e dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate 30/07/2001, n. 7230.

5. Per le formalità relative alle sotto indicate tipologie l'imposta è dovuta nella misura fissa di cui al punto 2 della tabella del D.M. n. 435 del 1998 "Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 56, comma 11, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per la determinazione delle misure dell'imposta provinciale di trascrizione" (G.U. 17 dicembre 1998, n. 294, Serie Generale): trasferimenti di azienda da genitore a figli mortis causa se almeno uno degli eredi prosegue l'esercizio dell'attività d'impresa.

6. Per le formalità trascritte a seguito di successione ereditaria, in caso di effettuazione di due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi, poi a favore dell'unico soggetto che intende intestarsi il veicolo, l'imposta è ridotta del 90% per la trascrizione in favore di tutti gli eredi e del 10% per la trascrizione in favore dell'erede intestatario dell'autoveicolo. In caso di accettazione dell'eredità senza successivo trasferimento e, quindi, di effettuazione di un'unica formalità, l'imposta è dovuta per intero.

Per beneficiare dell'agevolazione, le formalità relative ai due trasferimenti di proprietà devono essere immediatamente conseguenti l'una all'altra e, in ogni caso, contestualmente presentate al P.R.A. unitamente alla documentazione probatoria del diritto all'agevolazione; l'agevolazione non si applica nel caso di accettazione di eredità senza successivo trasferimento a favore di uno degli eredi o in caso di successivo trasferimento dall'"asse ereditario" ad un soggetto terzo senza che il singolo erede ne sia divenuto prima intestatario.

## **Art. 6** **(Forme di gestione)**

1. La liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'I.P.T. ed i relativi controlli nonché l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o ritardato pagamento dell'imposta possono essere effettuati con le seguenti modalità, previste dall'art. 56, comma 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, modificato dall'art. 1, lettera t), punto 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1999 n. 506:

- gestione diretta della Provincia;
- gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446;
- affidamento, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del P.R.A.

**Art. 7**  
**(Modalità di riscossione e liquidazione dell'imposta)**

1. In caso di gestione diretta, le attività di cui all'art. 1 del presente regolamento vengono svolte dai competenti uffici provinciali.
2. In caso di gestione affidata allo stesso concessionario del P.R.A. o di gestione nelle forme di cui all'art. 52, comma 5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono alle attività di cui al predetto art. 1 del presente regolamento i soggetti affidatari.
3. Le somme versate a titolo d'imposta e relative sanzioni sono arrotondate all'unità di euro per difetto se la frazione decimale è inferiore o uguale a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta dovuta va presentata al P.R.A. insieme agli altri documenti e certificazioni prescritti dalle vigenti disposizioni in materia per la richiesta delle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli.
5. L'attestazione di avvenuto versamento dell'imposta deve riportare la causale delle somme dovute a titolo di imposta con indicazione dei dati per ciascuna formalità, sulla base del modello

predisposto dal soggetto incaricato della riscossione, sentito il P.R.A. ed il competente responsabile della Provincia.

**Art. 8**  
**(Compensi del concessionario)**

1. In caso di affidamento ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del presente regolamento, compete al soggetto affidatario il compenso convenuto tra le parti.

**Art. 9**  
**(Ripresentazione di richiesta di formalità)**

1. Nel caso di ripresentazione di richiesta di formalità precedentemente rifiutate dal P.R.A., non si fa luogo ad ulteriori riscossioni salvo che la richiesta non sia stata precedentemente rifiutata per insufficiente versamento.
2. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 3 dell'art. 3, del presente regolamento, si tiene conto della data di prima presentazione al P.R.A., ancorchè incompetente, purchè in tale data l'I.P.T. sia stata riscossa in misura non inferiore a quella dovuta in vigore nella Provincia in cui è stata effettuata la prima presentazione.

**Art. 10**  
**(Rimborsi e recuperi)**

1. Per le richieste di formalità già presentate e rifiutate dal P.R.A., che non vengono più ripresentate, l'istanza di rimborso dell'I.P.T. deve essere presentata alla Provincia entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, unitamente alla nota di trascrizione originaria, debitamente annullata.
2. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione respinte dal P.R.A. anteriormente al 1° gennaio 1999 sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale data, alla disciplina relativa all'I.P.T. L'addizionale provinciale eventualmente versata è rimborsata su richiesta dei soggetti interessati (art. 56, comma 10, D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446) con procedura di cui al comma 1.
3. Per i versamenti in eccesso si provvede analogamente ai commi precedenti.
4. La Provincia provvede ad effettuare i rimborsi direttamente ovvero ad autorizzare il soggetto affidatario.
5. L'imposta o la maggiore imposta dovuta e l'eventuale sanzione devono essere contestate al trasgressore con le modalità previste dal D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato.

6. Non si procede a recuperi e rimborsi per importi complessivi non superiori ad euro 17,00 in relazione ad ogni singola formalità di trascrizione, iscrizione od annotazione.
7. Nel caso in cui gli importi da riscuotere o rimborsare sono superiori all'importo di cui al comma precedente, si procede alla riscossione o al rimborso dell'intero ammontare.

**Art. 11**  
**(Verifiche e controlli)**

1. Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di I.P.T., rispetto alle formalità eseguite nel territorio della Provincia, il concessionario invia alla Provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalità ed i contenuti indicati nella convenzione stipulata ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.
2. La Provincia può disporre specifiche verifiche presso il concessionario entro cinque anni dalla data di riscossione dell'imposta.

**Art. 12**  
**(Norme finali e transitorie)**

1. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalla vigente disciplina.
2. Il presente regolamento, divenuto esecutivo a norma di legge in una con la deliberazione di approvazione (art. 17, commi 33, 40, 41, 42, L. 15 maggio 1997 n. 127), ha efficacia dall'01.01.2000; da tale data è abrogato il regolamento dell'I.P.T. approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale 21.10.1998 n. 65 esec. e modificato con deliberazione del Consiglio Provinciale 25.01.1999 n. 3 esec., di cui all'art. 1, fatte salve le norme concernenti l'istituzione dell'imposta aventi efficacia dall'01.01.1999.
3. Sono fatti salvi i rapporti giuridici perfezionati e gli effetti prodotti in base al regolamento abrogato.



## **PROVINCIA DI PIACENZA**

### **COLLEGIO DEI REVISORI**

#### **VERBALE N. 12/2024 DEL 16/12/2024**

PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE IN MERITO AL REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) – AGGIORNAMENTO

L'Organo di Revisione

Presidente del collegio: dott. Arnaldo Senizza

Membro del collegio: dott. Fabrizio Maiocchi

Membro del collegio: dott. Stefano Tassi

RICEVUTO il Provvedimento del Presidente. n. 153 del 11/12/2024 ad oggetto **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) – AGGIORNAMENTO**

VISTI i documenti ricevuti dall'Ufficio Finanziario;

CONSIDERATO CHE l'art. 7 del D.Lgs. 18/08/00, n. 267 dispone che “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio di funzioni”;

PREMESSO CHE l'art. 239, comma 1, lettera b) n. 7, del d.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (L. n. 213/2012), prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità,

economato, provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

VISTI

- l'art. 114 della Costituzione che individua la Provincia come ente autonomo costitutivo della Repubblica;
- l'art. 52 del D. Lgs 447/1997 che definisce la potestà regolamentare generale delle province e dei comuni;
- l'art. 56 del D.lgs. 15/12/1997 n. 446, che prevede la possibilità per le Province di istituire, con effetto dal 1° gennaio 1999, l'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (I.P.T.), in sostituzione della soppressa imposta erariale ed addizionale provinciale di trascrizione.

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 65 del 21/10/1998 veniva approvato il Regolamento di istituzione e applicazione dell'Imposta Provinciale di Trascrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico (IPT);

DATO ATTO che con le deliberazioni consiliari n. 28 del 28/2/2000, 98 del 17/12/2007, n. 125 del 15/12/2008, la Provincia di Piacenza ha proceduto a modificare e aggiornare il Regolamento IPT;

ESAMINATA la proposta di modifica dell'art 5 del vigente "Regolamento dell'Imposta Provinciale di Trascrizione, Iscrizione ed Annotazione dei veicoli (IPT) richieste al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A)";

ESPERITA l'istruttoria di competenza, tendente in particolare a verificare la corrispondenza dei contenuti delle modifiche al regolamento IPT al quadro normativo di riferimento;

VISTI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, T.U.E.L., espressi dalla Dirigente Servizio Bilancio, Patrimonio e Monitoraggio PNRR;

PRESO ATTO che le modifiche al regolamento IPT entreranno in vigore dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione (1° Gennaio 2025);

VISTI

- il decreto legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e ss mm.ii,
- il D.Lgs 118/2011 e ss.mm.ii
- lo Statuto dell'Ente,
- Regolamento provinciale di Contabilità;

- Regolamento generale delle entrate.

## **ESPRIME**

parere favorevole sul PP n.153 del 11/12/2024 e sulla proposta di delibera di Consiglio ad oggetto  
“REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI  
VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) – AGGIORNAMENTO.

Letto, firmato e sottoscritto

***L'Organo di revisione***  
*(firmato digitalmente)*

Dott. Arnaldo Senizza – Presidente

Dott. Fabrizio Maiocchi – Componente

Dott. Stefano Tassi - Componente



**PROVINCIA DI PIACENZA**

## **Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR**

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla proposta n. 2010/2024 del Ufficio Bilancio ad oggetto: **REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) - AGGIORNAMENTO.**, si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 17/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente  
(TOSCANI ANGELA)  
con firma digitale**



## Provincia di Piacenza

### UFFICIO DI STAFF BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 2010/2024 ad oggetto:  
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED  
ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO  
AUTOMOBILISTICO (P.R.A) - AGGIORNAMENTO.. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1°  
comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine  
alla regolarita' contabile.

Piacenza li 17/12/2024

**Sottoscritto dal Dirigente del  
Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e  
Acquisti  
(TOSCANI ANGELA)**

**con firma digitale**





## Provincia di Piacenza

### Servizio Personale e Affari Generali Relazione di Pubblicazione

Delibera di Consiglio N. 41 del 20/12/2024

**Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR**

Proposta n. 2010/2024

**Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) - AGGIORNAMENTO.**

La deliberazione sopra indicata:  
viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 D. Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Piacenza li, 20/12/2024

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
***Il funzionario delegato***  
(CAPRA MONICA)  
con firma digitale



## Provincia di Piacenza

### Servizio Personale e Affari Generali CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Delibera di Consiglio N. 41 del 20/12/2024

Servizio Bilancio, Patrimonio, Monitoraggio PNRR

Proposta n. 2010/2024

**Oggetto: REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE, ISCRIZIONE ED ANNOTAZIONE DEI VEICOLI (I.P.T.) RICHIESTE AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO (P.R.A) - AGGIORNAMENTO.**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge:  
decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs.  
18.8.2000 N. 267.

Piacenza li, 07/01/2025

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio  
***Il funzionario delegato***  
(SILVA MICHELE)  
con firma digitale